

EGATO

(Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale)

S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.p.A.



MTR DELIBERA ARERA N. 443/2019

COMUNE DI RAGUSA

- VALIDAZIONE PEF 2020 -

**VALUTAZIONI
DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE
(ETC)**

**PARTE 4 “RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO”
Appendice 2 Delibera ARERA 443/2019**

S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.p.A.

Dirigente

Dott. Chim. Fabio Ferreri

Unità Operativa PEF MTR

*Dott. Luca Bonuomo - Arch. Roberto Lauretta - Sig. Giuseppe Sammito
Rag. Irene Guglielmino - Sig.ra Rossana Boncoraglio - Sig.ra Corinne Mazzone*

4. Valutazioni dell’Ente territorialmente competente. Attività di validazione svolta

La presente relazione, seguendo quanto previsto dalle linee guida sulla relazione di accompagnamento (*Appendice 2 – deliberazione ARERA 31/10/2019 n. 443/2019/RIF*), descrive le modalità e le motivazioni attraverso cui la SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A., Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale comprendente tutti i Comuni del territorio provinciale di Ragusa, in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC), ha proceduto al processo di misurazione e valutazione per la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione annuale del Piano Economico Finanziario del Comune di Ragusa, per la parte di competenza.

La suddetta attività è stata compiuta anche in ossequio alla Direttiva dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti prot. n. 0010655 del 12/03/2020, tenendo conto della “*specificità della Regione Siciliana, sia a livello di governance che gestionale*”.

L’attività di validazione è stata svolta sui dati trasmessi dal Comune, unitamente ai dati acquisiti dal gestore del servizio, ATI Busso/IGM/Ciclat, da parte dello stesso Comune, che ha affidato il servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti in ARO (ambito di raccolta ottimale coincidente con il territorio comunale), ai sensi della L.R. n. 9/2010.

In data 14/12/2020 si è tenuto un primo confronto con il Comune di Ragusa per alcuni chiarimenti necessari ai fini della validazione del PEF. A seguito del predetto confronto il Comune di Ragusa ha ritrasmesso in data 15/12/2020 i dati del PEF 2020 rimodulati e con una nuova relazione di accompagnamento.

Come attestato nella relazione di accompagnamento del Comune, *sono inoltre intercorse riunioni in videoconferenza e confronti telefonici tra il Comune ed il gestore per avere ulteriori delucidazioni sui dati comunicati e per poter meglio comprendere le informazioni utili alla determinazione delle entrate tariffarie per l’anno 2020. I dati di bilancio 2018 sono stati quindi correlati con i dati utilizzati per la determinazione delle entrate tariffarie al fine di definire il modello di cui all’Appendice 1 del MTR coerentemente con quanto disposto dal MTR stesso. Sia il gestore che il comune hanno predisposto i dati di costo relativi all’anno 2018 nella forma di conto economico dando quindi corrispondenza ai dati indicati nella tabella di cui all’Appendice 1 della Deliberazione 443/2019/R/RIF.*

Nella nuova relazione di accompagnamento il Comune ha comunicato che, *al fine di riportare il valore delle entrate tariffarie entro il limite definito ai sensi del MTR, si è proceduto alla verifica delle condizioni di riduzione dei costi per le componenti relative al gestore ed al Comune. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, nella Deliberazione 443/2019/R/RIF, indica che “le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e della normativa vigente, debbano essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall’art. 2, comma 17, della legge 481/95 – come i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte, consentendo all’ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure concorsuali.”*

Sul punto si richiama quanto riportato dal Comune di Ragusa nella relazione di accompagnamento (pagg. 13 e ss.).

Successivamente, in data 17/12/2020 si è svolta una ulteriore riunione di confronto con il Comune di Ragusa per ulteriori chiarimenti sui dati comunicati.

Sono stati altresì prodotte le dichiarazioni di veridicità di cui all’appendice 3 del MTR.

I dati inseriti nell’appendice 1 del MTR ARERA tengono conto della riparametrazione dei valori sulla base del tasso di inflazione ISTAT per gli anni 2018 (a-2) e 2019 (a-1) di cui all’art. 6.5 del MTR ARERA.

Le componenti RC relative agli anni 2018 e 2019 risultano essere state poste a zero.

Di seguito si riportano le voci necessarie alla definizione del PEF stabilite dall’Ente Territorialmente Competente:

Voci necessarie alla definizione del PEF stabilito dall'Ente territorialmente competente	
1	Fattore di Sharing – b
2	Fattore di Sharing – $b(1+\omega)$
3	Rateizzazione r
4	Costo medio settore €cent/kg, per Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano
5	Valutazione rispetto agli obiettivi di RD% - γ_1
6	Valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ_2
7	Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ_3
8	Coefficiente di recupero di produttività - Xa
9	Coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa
10	Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGa
11	$\sum TVa-1$ = somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile anno a-1

Di seguito si riportano i valori attribuiti dall'Ente Territorialmente Competente alle variabili determinate a seguito delle linee guida riportate nell'Allegato “*A – METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE RIFIUTI 2018-2021*”:

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie:

definisce il limite alla variazione annuale secondo la formula: $(\sum Ta / \sum Ta - 1) \leq (1 + \rho a)$,
dove: $\rho a = rpia - Xa + QLa + PGa$

dove:

- ***rpia*** è il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%;
- ***Xa*** è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente Territorialmente Competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compresi fra 0,1% e 0,5%;
- ***QLa*** è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 del MTR;
- ***PGa*** è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 del MTR;

Al coefficiente ***Xa*** “*recupero di produttività*”, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%, viene attribuito il valore pari allo **0,1%** , incidendo sul limite di crescita della tariffa ed al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione.

Nella definizione dei coefficienti ***QLa*** e ***PGa***, la cui valorizzazione attiene espressamente al perimetro gestionale e alla qualità delle prestazioni rese dal gestore, vengono analizzati gli obiettivi operativi raggiunti. Nella considerazione, che non è stata prevista una rimodulazione del perimetro gestionale del servizio di igiene urbana, ed in quanto non sono state segnalate variazioni delle caratteristiche del servizio in termini di qualità, è stato assegnato al coefficiente ***QLa*** il valore pari a **0,00%** e al coefficiente ***PGa*** il valore pari a **0,00%**, utilizzando per l'attribuzione dei valori lo schema I della tabella sotto riportata, di cui all'art. 4.4 del MTR:

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a=0$ $QL_a = 0$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a=0$ $QL_a \leq 2\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 2\%$

Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili:

Considerato che il rapporto $\sum TVa / \sum TVa - 1$ ha restituito un valore pari a 1,44, e quindi supera il range indicato nel MTR (tra 0,8 e 1,2), pertanto la quota di ricavi eccedente il vincolo è stata ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso di cui al comma 2.3 MTR.

Si attribuisce il valore $r = 1$ al numero di rate per il recupero della eventuale componente a conguaglio.

Entrate tariffarie di riferimento:

In ciascun anno, il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU è pari a:

$$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$$

dove

ΣTVa è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile;

ΣTFa è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso.

Per la determinazione del totale delle entrate tariffarie, costituite dalla somma delle componenti di costo fisso e costo variabile, è necessario determinare alcuni parametri quali b (fattore di sharing) e i parametri γ di valorizzazione degli obiettivi di raccolta differenziata, di efficacia delle attività di preparazione e riutilizzo e riciclo e di soddisfazione degli utenti.

Con riferimento al fattore γa , sulla base dei dati rilevati nel PEF e nella relazione di accompagnamento, in considerazione che $CUeffa - 2 > \text{Benchmark}$ e che $RC_{TVa} + RC_{TFa} = 0$, si sono attribuiti, sulla base della tabella sotto riportata, i seguenti valori:

		COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO	
		$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$
INDICATORI DI QUALITÀ PRESTAZIONI	VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	$-0,45 < \gamma_1 < -0,3$	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$
	VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	$-0,3 < \gamma_2 < -0,15$	$-0,2 < \gamma_2 < -0,03$
	VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$

- l'avere considerato sufficiente, anche se ancora non in linea con gli obiettivi minimi previsti dalla norma, pari al 65%, la valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunta, porta a fissare il coefficiente $\gamma 1.a$ pari a **-0,217**

- l'avere considerato le attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo porta a fissare il coefficiente $\gamma 2.a$ pari a **- 0,115**
- Poiché non sono state svolte indagini di soddisfazione dell'utenza da parte di soggetti indipendenti, il parametro $\gamma 3.a$ viene fissato al valore dell'estremo superiore del range pari a **- 0,010**;

$$\text{pertanto } \gamma a = -0,342$$

L'attività di validazione svolta sui dati trasmessi dal Comune di Ragusa consiste, oltre a verificare il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e ad effettuare le opportune valutazioni in merito alla definizione dei parametri di competenza, nel supporto dell'ETC all'ARO-Comune di Ragusa, così come previsto dalla Direttiva dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti prot. n. 0010655 del 12/03/2020, pur mantenendo gli adeguati profili di terzietà rispetto all'attività di gestione.

Per questo, ai fini della validazione del PEF sono stati effettuati dei confronti con il Comune di Ragusa.

4.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'articolo 4 della delibera ARERA n. 443/2019 prevede che in assenza di obiettivi di miglioramento della qualità delle prestazioni erogate e di modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate al massimo per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, valore che per il 2020 è compreso nel range tra 1,2% e 1,6%.

L'applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, ha lo scopo di contemperare l'introduzione di un primo segnale di contenimento e di razionalizzazione dei costi, con opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e, conseguentemente, con l'esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale.

Tale applicazione tende a migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi, in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza.

Relativamente al limite alla variazione annuale di cui al comma 1 dell'art. 4 dell'MTR, dalla tabella allegata del PEF (redatta secondo l'Appendice 1 all'MTR), per l'espressione $(1 + \rho)$ si riscontra il valore 1,016.

Tenuto conto che il piano finanziario relativo all'anno 2019 è stato determinato complessivamente in € 17.493.103,87 (ΣT_{a-1}), e che il valore per l'anno in corso, a seguito dell'applicazione del metodo di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019 e delle considerazioni sopra riportate, è determinato in € 17.772.994,00 (ΣT_a), l'espressione di cui al predetto comma 1 dell'art. 4 dell'MTR: $\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1} \leq (1 + \rho)$, determina un valore di 1,016. Per quanto sopra indicato, tale valore rispetta il limite annuale di crescita delle entrate tariffarie, calcolato con il Metodo Tariffario Rifiuti di cui all'Art. 4, in quanto l'incremento tariffario non supera il 6,6%.

4.2 Costi operativi incentivanti

In merito ai costi operativi incentivanti, non è stato ritenuto, in questa sede, di inserire ulteriori costi operativi di natura previsionale, in considerazione che né il Comune né il Gestore hanno comunicato obiettivi di miglioramento del servizio da conseguire sia per il perimetro gestionale che per la qualità. Pertanto non possono essere valorizzati i COI per promuovere il miglioramento dei livelli di qualità del servizio o modifiche del perimetro gestionale sulla base di dati oggettivi.

4.3 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il limite della crescita annuale delle entrate, in ordine a quanto previsto all'art. 4 del Metodo Tariffario Rifiuti, risulta essere rispettato, in quanto l'incremento tariffario non supera il 6,6%. Infatti, l'importo eccedente il limite di crescita delle entrate tariffarie è pari a: € 0,00.

Le entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita sono pari ad € 17.772.994. A seguito della riclassificazione:

$TF_a = € 9.690.087$.

$TV_a = € 8.082.907$.

4.4 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

Nel PEF “grezzo” trasmesso dal Gestore e dal Comune e nella relazione di accompagnamento non sono stati inseriti i dati relativi alle componenti a conguaglio relative ai costi variabili $RC_{TV,a}$ ed ai costi fissi $RC_{TF,a}$, pertanto non ci sono valutazioni da compiere con riferimento al conguaglio dei costi, in quanto $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} = 0$.

Come già evidenziato, con riferimento al fattore γa , sulla base dei dati rilevati nel PEF e nella relazione di accompagnamento, in considerazione che $CUEffa-2 > \text{Benchmark}$ e che $RC_{TVa} + RC_{TFa} = 0$, si sono attribuiti, sulla base della tabella sotto riportata, i seguenti valori:

		COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO	
		$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$
INDICATORI DI QUALITÀ PRESTAZIONI	VALUTAZIONE RISPECTO OBIETTIVI % RD	$-0,45 < \gamma_1 < -0,3$	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$
	VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	$-0,3 < \gamma_2 < -0,15$	$-0,2 < \gamma_2 < -0,03$
	VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$

- l'avere considerato sufficiente, anche se ancora non in linea con gli obiettivi minimi previsti dalla norma, pari al 65%, la valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunta, porta a fissare il coefficiente $\gamma 1.a$ pari a **-0,217**
- l'avere considerato le attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo porta a fissare il coefficiente $\gamma 2.a$ pari a **-0,115**
- Poiché non sono state svolte indagini di soddisfazione dell'utenza da parte di soggetti indipendenti, il parametro $\gamma 3.a$ viene fissato al valore dell'estremo superiore del range pari a **-0,010**;

pertanto $\gamma a = -0,342$

4.5 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

Come riportato nella relazione di accompagnamento fornita dal Comune di Ragusa, *le componenti di ricavo considerate nel PEF 2020 sono esclusivamente relative alla cessione dei materiali al CONAI. Attualmente i ricavi vengono incassati dall'amministrazione comunale anche in base alle condizioni contrattuali definite con il gestore. Il contratto di affidamento del servizio prevede inoltre delle clausole di premialità per il gestore che inoltre reintegra per le retribuzioni del personale. Infatti, ai sensi dell'art. 19 del C.S.A. Se l'I.A. riuscirà a garantire il superamento degli obiettivi di RD minimi previsti (60 % di RD nel primo anno e 70 % di RD nella fase a regime), consentendo al Comune di ridurre i costi che avrebbe dovuto sostenere per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati e di aumentare i corrispettivi/ricavi per i materiali avviati a riciclo, il Comune riconoscerà all'I.A., al termine di ogni annualità, il 50 % dei risparmi aggiuntivi conseguiti (determinati a consuntivo ogni anno dai minori costi di trattamento rispetto a quelli previsti raggiungendo gli obiettivi di progetto e dai maggiori corrispettivi/ricavi per i materiali avviati a*

riciclo) quale elemento premiante ed incentivante. Se l'I.A. riuscirà a garantire il raggiungimento dell'obiettivo di RD pari al 65 % per il primo anno ed al 75 % per la fase a regime, il Comune riconoscerà all'I.A. al termine di ogni annualità, il 60 % dei risparmi aggiuntivi conseguiti quale elemento premiante. Se l'I.A. riuscirà a garantire il raggiungimento dell'obiettivo di RD nella misura 70 % per il primo anno ed all'80 % per la fase a regime, il Comune riconoscerà all'I.A. al termine di ogni annualità, il 75 % dei risparmi aggiuntivi conseguiti quale elemento premiante. L'I.A. all'atto della presentazione in sede di gara della propria offerta migliorativa ha dichiarato di riversare tale premialità nella misura del 100% agli operatori. Per questo motivo una valorizzazione dei fattori di sharing porterebbe esclusivamente ad una condivisione dei ricavi per l'amministrazione che porterebbe al Comune flussi finanziari in eccesso sui costi del servizio.

Pertanto, a seguito di quanto dichiarato dal Comune di Ragusa, i fattori di sharing non sono stati quindi considerati e tutti i ricavi CONAI sono stati posti in detrazione al PEF 2020.

4.6 Scelta degli ulteriori parametri

La determinazione dei valori da attribuire ai parametri di competenza dell'Ente Territoriale è descritta nel complesso del paragrafo 4.